

Traduzione¹

Convenzione

tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell'Amministrazione apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi

Conclusa il 24 luglio 1968

Approvata dall'Assemblea federale il 9 ottobre 1970²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 26 febbraio 1971

Entrata in vigore il 26 febbraio 1971

*Il Consiglio federale svizzero,
in nome proprio e in nome del Cantone Ticino
e
la Santa Sede,*

desiderosi di regolare la questione relativa alla separazione dell'Amministrazione apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea, hanno risolto di stipulare una convenzione e, a tale scopo, hanno designato i loro rispettivi plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

¹ Le Alte Parti Contraenti decidono di porre fine allo statuto dell'Amministrazione apostolica del Ticino, stabilito dalla convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, del 1° settembre 1884³. Esse convengono parimente di porre fine all'unione canonica della chiesa cattedrale di San Lorenzo a Lugano con la Diocesi di Basilea, prevista nella convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, del 16 marzo 1888⁴.

² Le Alte Parti Contraenti convengono pertanto di separare le due circoscrizioni ecclesiastiche di Basilea e del Ticino. L'ordinario di quest'ultima porterà il titolo di Vescovo della Diocesi di Lugano.

³ Il Vescovo di Lugano sarà nominato dalla Santa Sede e scelto tra i sacerdoti cittadini ticinesi.

⁴ La chiesa di San Lorenzo a Lugano continuerà ad essere la chiesa cattedrale per il territorio del Cantone Ticino.

RU 1971 284; FF 1970 I 125

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1971 282

³ [CS 12 392.RS 0.181.2 art. 3]

⁴ [CS 12 394.RS 0.181.2 art. 3]

Art. 2

¹ Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d'esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.

² I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un'Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone dei Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.

³ Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell'articolo 4 della suddetta convenzione del 23 settembre 1884.

Art. 3

Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, sono abrogati gli atti seguenti:

- la convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 1° settembre 1884⁵;
- la convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888⁶.

Art. 4

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio dei detti strumenti.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, il 24 luglio 1968, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Pierre Micheli

Per la
Santa Sede:

Ambrogio Marchioni
Nunzio Apostolico in Svizzera
Arcivescovo titolare di Severiana

⁵ [CS 12 392]

⁶ [CS 12 394]